



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. delib. 633

data 15.10.2010

OGGETTO: Sentenza Giudice di Pace di Terracina n. 83/2010 (Moriello Pasquale c/ Comune di Terracina). Liquidazione. Riconoscimento debito fuori bilancio. Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno duemiladieci, il giorno QUINDICI del mese di OTTOBRE alle ore 13,15 e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

LAURETTI FRANCESCA	PRESENTE	X	ASSENTE	
AMURO GIUSEPPE	PRESENTE	X	ASSENTE	
FERRARI FRANCO	PRESENTE	X	ASSENTE	
D'AMICO GIANNI	PRESENTE	X	ASSENTE	
MARAGONI LORETO	PRESENTE	X	ASSENTE	
MASCI GIOVANNI	PRESENTE		ASSENTE	X
PECCHIA LUCIANO	PRESENTE		ASSENTE	X
ZICCHIERI FRANCESCO	PRESENTE		ASSENTE	X

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Luigi Pitone

Assume la presidenza il Sindaco Stefano Nardi, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE
(Dott. Giancarlo De Simone)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DIPARTIMENTO FINANZIARIO
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Ada Nasti

Il presente verbale viene così sottoscritto:

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la sentenza n. 83/2010 emessa in data 10/02/2010 con cui il Giudice di Pace di Terracina, a definizione della causa n. RG 750/2009/A promossa dal sig. Moriello Pasquale, nato a Cagliari il 09/11/1950 e residente a Terracina Via Du Cros snc, dichiarava nullo il processo verbale n. 102695/S elevato in data 24/06/2009 dalla Polizia Locale di Terracina e condannava questo Comune al pagamento in favore del sig. Moriello Pasquale delle spese di lite liquidate in € 118,96 quale restituzione dell'importo versato alla ditta Giuliano Moto per la rimozione dell'autovettura, come da fattura n. 165 del 24/06/09 oltre alle spese di notifica della sentenza ;
- VISTO il vigente Statuto Comunale;
- VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000 (Testo Unico Enti Locali), d in particolar modo l'art.194 che prevede le modalità per il riconoscimento ed il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
- VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei rispettivi Servizi;

con voti unanimi,

DELIBERA

1. di sottoporre al Consiglio Comunale l'allegata proposta di deliberazione;
2. di trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale la proposta stessa per l'assegnazione alla competente Commissione Consiliare.

CITTA' DI TERRACINA

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio			Codici Statistici						
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2010	1	01	08	08	00001755	c.				

Numero Impegno	Data
20100002915 0	15.10.2010

Codice	Descrizione vincolo

Atto					
Tipo GC	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.

Per :

SENTENZA G. DI PACE N.83/10 MORIELLO PASQUALE RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

Importo Attuale Euro **123,35**

Importo Iniziale Euro **13,35**

Previsione Attuale	2.000.000,00
Impegnato sul CAP	1.552.749,78
Differenza	447.250,22

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 15.10.2010

IL RAGIONIERE CAPO

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la causa n. RG. 750/2010 promossa dal sig. Moriello Pasquale, nato a Cagliari il 09/11/1950 e residente a Terracina Via du Cros snc, innanzi al Giudice di Pace di Terracina in opposizione al processo verbale n. 102695/S elevato in data 24/06/09 dal Comando di Polizia Locale di Terracina;
- VISTA la sentenza n. 83/2010 del 10.02-2010 con cui il Giudice di Pace di Terracina, a definizione della succitata causa, condannava questo Comune al pagamento in favore di parte opponente, sig. Moriello Pasquale, sopra meglio generalizzato, delle spese di lite liquidate, in 118,96 per pagamento corrisposto alla ditta Giuliano Moto a seguito rimozione autovettura, come da fattura n. 165 del 24/06/2009;
- RITENUTO quindi opportuno liquidare in favore del sig. Moriello Pasquale, la complessiva somma di Euro 123,35 composta in dettaglio come in dispositivo di cui alla succitata sentenza e spese di notifica riconoscendo detto importo quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000;
- Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 ed in particolare modo l'art. 194;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il parere espresso dai Revisori dei Conti;
- Visto il parere della Commissione Bilancio espresso nella seduta del _____
- Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi in merito diti Responsabili dei rispettivi Servizi;

DELIBERA

1. di riconoscere quale debito fuori bilancio il complessivo importo di € 123,35, di cui in sentenza n. 83/2010 emessa dal Giudice di Pace di Terracina a definizione della causa n. 750/2009 promossa dal sig. Moriello Pasquale nei confronti di questo Comune e spese di notifica della sentenza, imputando l'importo al capitolo ~~175~~ del bilancio 2010.
2. di liquidare a favore di parte opponente sig. Moriello Pasquale, la complessiva somma di € 128,35 composta come segue:
 - € 118,96 per pagamento fattura n. 165 del 24.06.2009 a ditta Giuliano Moto a seguito rimozione autovettura.;
 - € 4,39 per pagamento spese di notifica della Sentenza Cron. 1869 del 24/03/2010 del Tribunale di Latina.- Sezione distaccata di Terracina..



Moriello
Cofp

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA

SENTENZA N. 83/2010

R.G. 750/09/A

SENT 83/2010

R. G. 750/09/A

REP _____

CRON 210/1000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA

in persona dell'avv. Pontillo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo all'udienza del **10.02.10**, nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, proposta con ricorso da **MORIELLO PASQUALE**, nato a Cagliari il 09.11.1950 e residente in Terracina -Borgo Hermada – via Du Cros Res. 2 Fiori, in proprio

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI TERRACINA – in persona del Sindaco in carica -

OPPOSTO CONTUMACE

OGGETTO: opposizione, ex art. 22 L. 689/81, avverso verbale di accertamento della Polizia Locale di Terracina n. 102695/S del 24.06.09.

Conclusioni del ricorrente: "... previa sospensione, l'archiviazione del processo verbale n. 102695/S del 24.06.09 elevato dalla Polizia Municipale di Terracina. Restituzione dell'importo pari ad € 118,96 versato alla ditta Giuliano Moto di Minutilli G. % C. con sede in Terracina, v.le delle Industrie, al momento del ritiro della vettura, con le modalità che la S.V. vorrà meglio in sentenza indicare.".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso regolarmente depositato il 23.09.09, Moriello Pasquale chiedeva l'annullamento del verbale della Polizia Locale di Terracina n. 102695/S con il quale gli veniva contestata la violazione della norma di cui all'art. 158, 2° comma, del C.d.S. perché in data 24.06.09, in Terracina, Piazza XXV Aprile, l'autovettura tg DE984EA, di sua proprietà, sostava nello spazio riservato allo stazionamento e alla fermata del bus.

Deduceva l'esponente la illegittimità del verbale per mancanza di segnaletica sul luogo dell'accertamento.

Veniva disposta la comparizione delle parti.

Rimaneva contumace il Comune di Terracina.

Il ricorso appare fondato.

Il ricorrente sostiene che la sua autovettura, in assenza di adeguata e visibile segnaletica sul luogo dell'accertamento, non poteva essere in divieto di sosta e, a conferma della sua versione ha prodotto documentazione fotografica del luogo in questione da cui si evince l'assenza di segnaletica verticale e la totale mancanza di segnaletica orizzontale.

In diritto occorre fare riferimento all'art. 5, n. 3, del C.d.S. il quale stabilisce che ogni provvedimento relativo alla regolamentazione della circolazione è emesso dall'ente proprietario con ordinanza motivata e resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali, questi ultimi regolati dagli artt. 74 e seguenti del Reg. al C.d.S.

Al riguardo va osservato che il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina della segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo (o divieto) di comportamento è legittimamente imposto all'utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge, costituendo la segnaletica stradale non una forma di pubblicità-notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l'obbligo stesso scaturisce (cfr. Cass. n. 13875/05, n. 7543/02).

L'Amministrazione opposta, inoltre, non costituendosi, non ha fornito al giudicante argomenti di prova atti a confutare le deduzioni dell'istante.

Da quanto precede consegue l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento sia della sanzione principale che di quella accessoria della rimozione del veicolo. A tale riguardo, il ricorrente ha prodotto in atti ricevuta fiscale della ditta Giuliano Moto, addetta alle rimozioni per conto del Comune di Terracina, n. 165 del 24.06.09 dell'importo di € 118,96, che deve essere restituito al ricorrente.

Le spese di giudizio s ritengono compensate.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Terracina, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da MORIELLO PASQUALE avverso il verbale della Polizia Locale di Terracina n. 102695/S del 24.06.09 e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato; condanna il Comune di Terracina, in persona del Sindaco in carica, a rifondere al ricorrente la somma complessiva di € 118,96 corrisposta alla "Giuliano Moto" di Terracina per l'avvenuta rimozione dell'autovettura, come da ricevuta fiscale n. 165 del 24.06.09, depositata in atti. orzata.

Nulla sulla spese

Così deciso in Terracina il 10 Febbraio 2010

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Terracina, il 8-3-10

IL CANCELLIERE C1

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Aurora Pontillo

Aurora Pontillo

220. 34-03-2010

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE CHE SI RILASCIAM PER LA PRIMA
VOLTA IN FORMA ESECUTIVA A RICHIESTA DELL' AVV. KORIELLO PASQUALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE NE SIANO
RICHIESTI ED A CHIUNQUE SPETTI, DI METTERE AD ESECUZIONE IL
PRESENTE TITOLO, AL PUBBLICO MINISTERO DI DARVI ASSISTENZA
ED A TUTTI GLI UFFICIALI DELLA FORZA PUBBLICA DI CONCORREREVI
QUANDO NE SIANO LEGALMENTE RICHIESTI.

TERRACINA, LI 24 MAR 2010



IL CANCELLIERE B/35
(Aurea Mancini)

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA SEZ. DIST. DI TERRACINA
A richiesta con... ho notificato l'atto che precede
presso... ho notificato l'atto che precede
fig. Paulina Trovati
in via del fucile
inseguito... all'originale nel domicilio indicato a man
alla Sfe supervecchio Nanna alle
in abilita

N.	1869
Diritti	€ 2.58
Trasferta	€ 1.65
Totale	€ 4.23
10%	€ 0.16
Spese Post.	€
Totale	€ 4.39

Lucrezia 26-3-2010

Dott.ssa LUISA MARIGLIANI
Ufficiale Giudiziario
TRIBUNALE DI LATINA
SEZ. DIST. DI TERRACINA

L'ufficiale Giudiziario
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZ. DIST. DI TERRACINA
24 MAR 2010

IL PRESIDENTE
Dr. Stefano Nardi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Pilone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno
19 OTT. 2010 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Terracina, **19 OTT. 2010**
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Pilone

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE



CITTÀ DI TERRACINA

È copia conforme all'originale

Terracina, li **19 OTT. 2010**

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Lecci *Luigi*